

Intercettazioni, vuoto di tutele per i non indagati

Ricerca della prova

Chi non è coinvolto nel processo non viene informato delle operazioni

Le modifiche nella riforma da oggi all'esame dell'Aula non colmano la lacuna

Sergio Lorusso

L'ordinamento italiano non tutela le persone non coinvolte nel processo penale ma sottoposte a intercettazioni. A evidenziarlo è stata la Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione resa il 23 maggio nella sentenza *Contrada contro Italia* (la n. 4). A colmare questa mancanza non sono sufficienti le modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenute nel disegno di legge di riforma della giustizia, voluto dal ministro Carlo Nordio, approvato la scorsa settimana in commissione alla Camera e da oggi all'esame dell'Aula per il sì definitivo (atto Camera 1718).

La sentenza della Cedu

La Corte ha aggiunto un tassello alla ricostruzione sovranazionale della materia delle intercettazioni, con riferimento agli effetti pregiudizievoli che il ricorso a uno strumento investigativo molto invasivo può produrre su persone del tutto estranee al procedimento.

L'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto il nostro ordinamento non prevede garanzie adeguate ed effettive a protezione dal rischio di abusi che colpiscano le persone che – pur non essendo coinvolte nel procedimento penale – siano sottoposti ad attività captativa. In particolare, le norme non prevedono la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere un controllo effettivo della legalità e della necessità dell'intercettazione.

Un paradosso. Mentre, infatti, la persona sottoposta alle indagini viene informata del termine delle operazioni di captazione e può accedere alla relativa documentazione, partecipando poi alla selezione delle intercettazioni rilevanti e rivolgendosi, se ritiene, all'autorità giudiziaria per chiedere la distruzione del materiale scartato, chi nell'attività captativa viene coinvolto come terzo può usufruire soltanto della garanzia prevista dall'articolo 269, comma 2, del Codice di procedura penale, che permette di chiedere, a tutela della propria riservatezza, la distruzione delle registrazioni non necessarie per il procedimento. Non essendo però prevista alcuna forma di comunicazione dell'intervenuta intercettazione, può accadere che l'interessato non venga a conoscenza del coinvolgimento nell'attività captativa se non quando, magari, il suo contenuto venga diffuso dai media perché ritenuto di rilevanza pubblica.

La decisione costituisce il naturale prosieguo di quella presa dalla Grande Camera nel caso *Amann contro Svizzera* (2000), con cui si è precisato che la tutela della privacy deve interessare tutti coloro che partecipano alle conversazioni, perché il valore tu-

telato dall'articolo 8 della Cedu è universale e non può soffrire di discriminazioni o distinzioni. E si colloca nell'orbita di quell'atteggiamento assai rigoroso che la Corte, fin dagli albori, ha assunto riguardo alle intercettazioni (*Grande Camera, Malone contro Regno Unito*, 1984). Peraltro, l'evoluzione tecnologica ha imposto con forza lo strumento in sede investigativa, ma ciò non significa che si possano oscurare i diritti fondamentali.

Le regole italiane

Il Codice di procedura penale non ha dato molto spazio alle garanzie dell'estraneo al procedimento intercettato, limitandosi a quanto previsto dall'articolo 269.

A tutela dei terzi, prova ad agire ora il disegno di legge di riforma voluto dal ministro Nordio. Il testo, in particolare, contiene dei micro-interventi sull'articolo 268 del Codice di procedura penale che introducono il divieto di inserire nei verbali espressioni «che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti» (comma 2-bis) e l'obbligo, in sede di stralcio, di eliminare registrazioni e verbali riguardanti soggetti diversi dalle parti (comma 6); e sull'articolo 291 del Codice di procedura penale, riguardo al contenuto dell'ordinanza che dispone una misura cautelare, dalla quale sono banditi i dati personali dei terzi, salvo che non siano indispensabili (comma 1-ter).

Non vengono però introdotti strumenti di garanzia a tutela del terzo. C'è da auspicare che l'intervento dei giudici di Strasburgo induca il legislatore a predisporre rimedi esperibili dall'interessato nel caso in cui i suoi diritti vengano violati.